



***COMUNE DI CALDERARA DI RENO***  
*Provincia di Bologna*

**REGOLAMENTO**

**PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI UN SISTEMA DI  
VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE**

- **Approvato con deliberazione consiliare n. 52 del 25/07/07 –**
- **In vigore dal 09/08/07**

# REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DI UN SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE

## Indice

Art. 1	<b>Finalità e definizioni</b>
Art.2	<b>Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali del sistema di video sorveglianza.</b>
Art.3	<b>Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.</b>
Art.4	<b>Nomina dell'incaricato della gestione e del trattamento dei dati</b>
Art.5	<b>Persone autorizzate ad accedere al sistema</b>
Art.6	<b>Accesso ai sistemi e parole chiave</b>
Art.7	<b>Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali</b>
Art.8	<b>Informazioni rese al momento della raccolta</b>
Art.9	<b>Diritti dell'interessato.</b>
Art.10	<b>Sicurezza dei dati.</b>
Art.11	<b>Limiti alla utilizzabilità dei dati personali.</b>
Art.12	<b>Principi di pertinenza e di non eccedenza</b>
Art.13	<b>Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie e/o di Polizia.</b>
Art.14	<b>Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici.</b>
Art.15	<b>Caratteristiche tecniche degli impianti</b>
Art.16	<b>Disposizioni varie e norma di rinvio.</b>

## Art. 1.

### Finalità e definizioni.

#### ✓ **Finalità**

1. Il presente regolamento disciplina e garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un sistema di video sorveglianza del territorio urbano ed extraurbano, gestito ed impiegato dal Comune di Calderara di Reno (BO) - Comando del Corpo di Polizia Municipale, con sede in Calderara di Reno (BO) Via Roma 10/a e svolta nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Le finalità che il Comune di Calderara di Reno intende perseguire attraverso l'installazione e l'utilizzo di impianti di video sorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'Ente, in particolare dal D.Lgs 18/08/2000 n. 267, dal D.P.R. 24/07/1977 n. 616, dalla L. 07/03/1986 n.65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali, secondo i limiti sanciti dal D.Lgs

n.196/2003. La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Municipale svolge quotidianamente.

3. L'attivazione di un impianto di videosorveglianza avviene in stretta osservanza dei principi e dei limiti sanciti dal **D.lg. 30 giugno 2003, n. 196** (Codice in materia di protezione dei dati personali), nel pieno rispetto delle indicazioni scaturite dal **Provvedimento Generale sulla Videosorveglianza del 29 aprile 2004**, ed in particolare secondo i presupposti di:

- ✓ **Liceità**, perché l'attività è aderente alle funzioni strettamente istituzionali;
  - ✓ **Necessità**, poiché è evitato l'uso superfluo od eccessivo del mezzo attraverso cui attingere le immagini;
  - ✓ **Proporzionalità**, in quanto le caratteristiche degli impianti sono commisurate all'effettivo grado di rischio presente in concreto;
  - ✓ **Finalità**, determinando a priori gli intenti di specifica competenza che si intendono perseguire, e che saranno oggetto di appropriata informativa per il pubblico. L'utilizzo di impianti di videosorveglianza e con essi l'accessibilità ad immagini e dati, attraverso la Centrale Operativa della Polizia Municipale, rappresenta pertanto uno strumento efficace di prevenzione e razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale.
4. In via generale, nel rispetto del predetto principio della finalità, gli impianti di video sorveglianza, in estrema sintesi, hanno lo scopo di:
- ✓ **Assicurare maggiore sicurezza ai cittadini**, anche con attivazione di misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale ;
  - ✓ **Tutelare il patrimonio pubblico**;
  - ✓ **Controllare determinate aree**, ove ciò rappresenti uno strumento efficace di controllo e di prevenzione delle situazioni rilevanti rispetto alla viabilità ed alla circolazione veicolare , anche con rilevazione di dati anonimi sul traffico per l'analisi dei flussi di traffico e per la predisposizione dei piani comunali inerenti.

Con questi scopi si vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione.

✓ **Definizioni:**

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "**banca dati**", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Municipale, e trattato esclusivamente mediante riprese video, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

- d) per "**titolare**", l'Ente Comune di Calderara di Reno, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per "**responsabile**", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti **determinati**, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "**dato anonimo**", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- k) per "**Codice**", il D.Lgs.n.196/2003 concernente la "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali";
- l) per "**Garante**", il Garante per la protezione dei dati personali.

## **Art.2**

### **Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di video sorveglianza.**

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di video sorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Calderara di Reno,
3. Il sistema di video sorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

## **Art. 3**

### **Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.**

1. Il Comandante della Polizia Municipale di Calderara di Reno, in servizio, domiciliato per ragioni di carica presso il Comune di Calderara di Reno è individuato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 5, lett. e). Lo stesso è designato con atto del Sindaco. E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato.
2. Il Responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.

3. Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati, in conformità agli scopi perseguiti dal Comune, ed alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle eventuali disposizioni impartite dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nonché sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Il Responsabile nominerà gli incaricati del materiale trattamento dei dati nei limiti che saranno ivi specificati. Gli incaricati devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle limitazioni previste nell'atto di nomina ed alle eventuali istruzioni del responsabile.
6. Il Responsabile custodisce le chiavi della stanza destinata alla conservazione delle registrazioni, nonché le parole chiave per l'utilizzo del sistema.
7. Ai fini dell'esercizio dei diritti di cui all'art.7, del D.Lgs.n.196/2003, il cittadino potrà rivolgersi al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso la sede del Comando della Polizia Municipale di Calderara di Reno .

#### **Art. 4**

#### **Nomina degli incaricati della gestione e del trattamento dei dati.**

1. Il Responsabile della gestione e del trattamento dei dati designa per iscritto gli incaricati nell'ambito degli operatori di Polizia Municipale.
2. Agli incaricati verrà affidata la custodia e la conservazione della propria password e della chiave di accesso alla stanza destinata alla conservazione del server e dei supporti magnetici. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa vigente di riferimento e sul presente regolamento.
3. La gestione dell'impianto di video sorveglianza è riservata agli addetti di Polizia Municipale.

#### **Art. 5**

#### **Persone autorizzate ad accedere al sistema.**

1. L'accesso al sistema, compresi anche il relativo brandeggio delle telecamere per lo spostamento della direzione di registrazione e il cambiamento dei tempi di movimento delle stesse, è esclusivamente consentito al Responsabile della gestione e del trattamento e agli incaricati indicati nell'articolo 4. il quale provvederà a darne comunicazione agli incaricati oltre che oralmente, tramite annotazione sul registro degli accessi di cui all'ultimo comma di questo articolo.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto dal Responsabile della gestione e del trattamento, escluso il personale addetto alla manutenzione degli impianti, il quale provvederà a darne comunicazione agli

incaricati oltre che oralmente, tramite annotazione sul registro degli accessi di cui all'ultimo comma di questo articolo.

3. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.
4. Nei locali del Comando della Polizia Municipale ove è posizionato il sistema operativo, viene tenuto il registro degli accessi su cui saranno annotate, a cura del Responsabile della gestione e del trattamento o dell'incaricato addetto al servizio, data, ora e motivazione dell'accesso al sistema, i dati eventualmente assunti e quant'altro ritenga di annotare, il tutto da lui scritto.

Il suddetto registro potrà essere anche predisposto su supporto informatico.

#### **Art. 6**

#### **Accesso ai sistemi e parole chiave.**

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile e agli incaricati indicati negli articoli 3 e 4.
2. Ciascuno di essi è dotato di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza.
3. L'incaricato, previa comunicazione al Responsabile, dovrà periodicamente variare la propria password, al fine di garantire la sicurezza dell'accesso al sistema.

#### **Art. 7**

#### **Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.**

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 1 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 5;
  - e) trattati, con riferimento alle finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possano contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di video sorveglianza, le quali saranno progressivamente installate nei punti che verranno individuati con deliberazione della Giunta Comunale, secondo lo sviluppo del sistema.

3. In fase di prima attuazione, le telecamere non potranno essere in numero superiore di 20 (venti). Non costituisce modifica alla localizzazione il posizionamento della telecamera in punto diverso, rispetto a quello individuato, purché sia ubicata nella stessa area/via/piazza e/o risponda alle stesse finalità di sorveglianza.
4. Le telecamere avranno le caratteristiche descritte in apposita relazione delle ditte installatrici, conservate agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche dovranno consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti esclusivamente in una stanza protetta del Comune. I dati personali suscettibili di interesse verranno eventualmente trattati e registrati su un supporto magnetico, presso la sede del Comando di Polizia Municipale di Calderara di Reno.
5. Al fine di consentire un adeguato utilizzo delle immagini videoregistrate, in particolare per attività connesse a reati e attività illecite va tenuto conto del tempo tecnico necessario perché le autorità competenti possano venirne a conoscenza per poi attivare la Polizia Municipale per le verifiche, sono conservate per un tempo non superiore a 7 (giorni) giorni presso la sede suddetta. Alla scadenza di tale termine, sui relativi supporti vengono sovrapposte le altre immagini. Necessitando, per fini di cui al precedente comma 1, alcuni fotogrammi e dati potranno essere ulteriormente trattati sino al completamento delle relative procedure.

#### **Art. 8**

##### **Informazioni rese al momento della raccolta.**

1. In ottemperanza a quanto disposto dagli artt.11, 13 e 134 del D.Lgs.n.196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, nei luoghi ( aree, strade e piazze) in cui saranno posizionate le telecamere il Comune provvederà ad installare, tenendo conto del loro numero e della vastità dell'area sorvegliata, appositi avvisi permanenti, su cui è riportata almeno la seguente dicitura: "Comune di Calderara di Reno - Attenzione - Area video sorvegliata". Detti avvisi avranno caratteristiche in linea con il modello semplificato di informativa minima indicato dal Garante.
2. Il Comune comunicherà alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di video sorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell' impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante pubblicazione del presente regolamento e delle deliberazioni della Giunta Comunale di cui al precedente art. 7, nonché mediante installazione o rimozione dell'avviso di cui al precedente comma 1.
3. La cittadinanza potrà essere informata dell'eventuale messa in funzione del servizio di videosorveglianza, finalizzato al controllo della circolazione stradale, anche a mezzo di cartelli posti sulle vie di accesso.
4. A cura degli organi comunali potranno essere previste altre forme di pubblicità ed informazione periodica.

**Art. 9**  
**Diritti dell'interessato.**

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto:
  - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b) di essere informato su quanto indicato all'art. 13 del D.Lgs.n.196/2003;
  - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo:
    - ✓ la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di 90 giorni;
    - ✓ la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
    - ✓ di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
4. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al Responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, individuato dal precedente art. 3, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 30 giorni.
5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante.

**Art. 10**  
**Sicurezza dei dati.**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso il Comando di Polizia Municipale del Comune di Calderara di Reno, il cui accesso è protetto da porta blindata e da porta con inferriata .
2. Alla sala possono accedere esclusivamente il Responsabile e, ciascuno per le funzioni suddette, gli incaricati del trattamento dei dati.
3. Non possono accedere alla sala altre persone che non ne abbiano titolo e se non sono accompagnate da coloro che sono autorizzati.
4. Per le ulteriori misure minime di sicurezza si rimanda al DPS che dovrà essere aggiornato annualmente.

### **Art. 11**

#### **Limiti alla utilizzabilità dei dati personali.**

1. I dati potranno essere trattati nei limiti previsti dal presente regolamento e dall'art. 18 del D.Lgs.n.196/2003.

### **Art. 12**

#### **Principi di pertinenza e di non eccedenza.**

1. Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal D.Lgs.n.196/2003 a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, applicabile anche alle attività di video sorveglianza, ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili come nell'ipotesi di cui al precedente art.7, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.
2. E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.
3. I dati raccolti per determinati fini (ad esempio ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo) salvo le esigenze di polizia e di giustizia.
4. E' vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art.4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

### **Art. 13**

#### **Accertamenti di illeciti e indagini di Autorità Giudiziarie e/o di Polizia.**

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, soprattutto del patrimonio del Comune di Calderara di Reno, l'incaricato della video sorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione al Responsabile.
2. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 12, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.
3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli Organi di Polizia Giudiziaria e l'Autorità Giudiziaria.

4. L'apparato di video sorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini della Autorità Giudiziaria e degli organi di Polizia Giudiziaria.
5. Nel caso in cui gli Organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta scritta e motivata indirizzata al Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

#### **Art. 14**

##### **Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici.**

1. I supporti magnetici od ottici, numerati e registrati con sistema alfanumerico, dal Responsabile o dall'incaricato, sono conservati in idonea cassetta di sicurezza (cassaforte) e il codice di apertura della stessa, o la chiave sarà in possesso del solo Responsabile della gestione e trattamento dei dati.
2. In caso di assenza prolungata (ferie, malattia ecc.) del Responsabile di cui sopra, sarà sua cura comunicare all'incaricato di cui all'articolo 6, il codice di apertura della cassaforte in suo possesso e l'incaricato stesso ne sarà Responsabile per la custodia, conservazione e assoluta riservatezza; al rientro in servizio, il Responsabile provvederà immediatamente al cambio del codice di apertura.
3. A cura di essi sarà tenuto idoneo registro in cui dovranno essere annotati:
  - ✓ La data della registrazione e quella di cancellazione dell'immagine;
  - ✓ La firma dell'incaricato che ha effettuato operazioni normate dal presente regolamento.
4. Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre Pubbliche Autorità, che ne abbiano titolo, solo in presenza di provvedimenti motivati da queste emanati.
5. La cancellazione delle immagini dai supporti dovrà avvenire con gli strumenti tecnologicamente più rapidi e sicuri da parte degli incaricati, previa autorizzazione scritta del Responsabile, ed annotata nel registro con la data e la firma dell'incaricato che ha effettuato la cancellazione.
6. Tranne che nelle ipotesi di cui all'articolo 13 le immagini potranno essere conservate per un periodo massimo di 7 giorni.

#### **Art. 15**

##### **Caratteristiche tecniche degli impianti**

1. Il sistema di videosorveglianza è costituito da concentratori locali, sistemati anche in posizioni diverse, a ciascuno dei quali fa capo un gruppo di telecamere, e da una centrale di controllo attiva 24 ore su 24.
2. Le telecamere fisse, in parte brandeggiabili provvederanno a criptare e registrare le immagini raccolte su idoneo supporto, archiviandole per il tempo massimo previsto.
3. La centrale di Controllo ha sede presso la Sede della Polizia Municipale di Calderara di Reno, presso cui sono presenti i comandi principali di sistema. dalla quale l'operatore di

servizio può interrogare tanto i concentratori quanto le telecamere, al fine di visualizzare in tempo reale le immagini raccolte al momento o, invece, di verificare precedenti registrazioni.

4. Il sistema è a circuito chiuso off.line ed è esclusa l'interconnessione con altri sistemi oltre a quello di visualizzazione delle centrali operative, o con archivi dati, nonché l'accesso ad esso da altri terminali ed elaboratori.
5. Il sistema consente di volta in volta all'operatore, dotato di necessaria autorizzazione e chiave di accesso la visione in tempo reale delle immagini, con o senza controllo del sistema, e, limitatamente al Responsabile dell'impianto, l'accesso alle immagini videoregistrate, conservate sotto forma di foto digitali, attraverso programma riservato di decriptazione dei relativi supporti e l'eventuale trasferimento dei dati d'archivio su analogo supporto.

#### **Art. 16**

##### **Disposizioni varie e norma di rinvio.**

1. Il presente regolamento riguarda lo svolgimento delle funzioni Istituzionali dell'Ente, ai sensi dell'art.18, comma 2, del D.Lgs.n.196/2003.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio al D.Lgs.n.196/2003, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, nonché all'altra normativa vigente, sia speciale che generale.

#### **Art. 17**

##### **Disposizioni attuative e modifiche.**

1. Il presente Regolamento si applicherà nei termini previsti dallo Statuto del Comune. Eventuali modifiche dovranno seguire lo stesso iter e troveranno applicazione negli stessi termini, di cui al periodo precedente, salvo che non siano dichiarate urgenti.
2. Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
3. Il Comune di Calderara di Reno , titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, qualora necessario, provvederà all'osservanza degli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali in riferimento agli art. 37 e 38 del D.Lgs.196/2003.
4. Il presente atto sarà trasmesso al Garante, sia a seguito della sua approvazione, sia a seguito dell'approvazione di eventuali modifiche.

#### **Art. 18**

##### **Norma di rinvio**

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.

#### **Art. 19**

##### **Entrata in vigore e modifiche**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Le norme del presente Regolamento saranno adeguate alle modifiche normative che dovessero intervenire e le eventuali disposizioni emesse dall'Autorità di garanzia per la protezione dei dati personali, saranno immediatamente recepite.

#### **Art. 20**

##### **Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet comunale e trasmessa ai Responsabili d'Area dell'Ente e al Comando di Polizia Municipale.